



COMUNE DI BACOLI

Provincia di Napoli

ORDINANZA N° 74 del 02/07/12 prot.gen. 20124

| TIPO ORDINANZA | SETTORE PROPONENTE | DATA DI EMISSIONE |
|---------------------|--------------------------------|-------------------|
| Ordinanza sindacale | Settore VI attività economiche | 02/07/2012 |

OGGETTO: Regolamentazione orari di apertura e chiusura delle attività di intrattenimento musicale e danzante e per spettacoli di arti varie.

Il Sindaco

Richiamate

le proprie precedenti ordinanze n. 122 del 28.07.2010 n. 132 dell'11.08.2010, n. 143 del 17.09.2010 n. 67 del 19.05.2011 relativa alle attività musicali che ricadono al di fuori del perimetro urbano e n. 74 del 09.06.2011, con le quali sono state disciplinati gli orari delle attività di cui in oggetto;

Rilevato

che gli atti richiamati disciplinano prevalentemente le attività e gli esercizi ubicati nell'area del Centro Storico;

Ravvisata

l'opportunità di regolamentare gli orari di chiusura dei locali di pubblico spettacolo (trattenimenti musicali – danzante e arti varie) anche in mancanza di una specifica legge Regionale, introducendo ulteriori criteri per consentire una migliore gestione delle deroghe alla chiusura notturna che responsabilizzi i gestori degli esercizi nella logica della collaborazione reciproca e alla insegna della vivibilità complessiva della città;

Constatato

che si sono evidenziate la necessità e l'opportunità di prevedere una apposita disciplina per le stesse attività che tutt'ora sono esercitate in zone non ricadenti nel centro storico, come a titolo meramente esemplificativo l'area di Via Spiaggia Romana e parte di Via L. Miliscola e senza pregiudizio per eventuali ampliamenti ove del caso;

Ritenuto

pertanto, doversi disciplinare gli orari di apertura e chiusura, per lo svolgimento delle attività di cui sopra, a parziale modifica delle ordinanze in premessa richiamate;

Ritenuto

altresì, prevedere anche apposite sanzioni da applicare in tutti i casi in cui vi sia violazione della disciplina degli orari delle attività e al contenuto delle autorizzazioni in argomento;

Visto

il T.U. leggi di pubblica sicurezza, R.D. n. 773/1931 e del relativo regolamento R.D. n. 635/1940,
l'art.8 c. 3 legge 241/90,
la legge 689/91;
la legge 287/91;
l'art. 9 legge 447/95;
il Dlgs 114/98;
l'art.50 D.lgs. 267/2000;
il D.Lgs. n. 59 /2010;

DISPONE

- 1) Nelle more delle linee guida regionali e della apposita regolamentazione delle attività di controllo delle fonti sonore, a parziale modifica della vigente regolamentazione in materia, per le attività esercitate nell'aree ricadenti prevalentemente, anche se non esclusivamente, nella zona di Via Spiaggia Romana e adiacenti, nonché Via L. Miliscola, la seguente disciplina di apertura e chiusura delle attività di intrattenimento danzante, musicale e spettacoli di arti varie previsti dagli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n° 773;
 - a) per locali al chiuso – chiusura attività musicale alle ore 4.00;
 - b) per i locali all'aperto: al fine di consentire un progressivo ed ordinato deflusso dei clienti, ed evitare conseguentemente intasamenti del traffico autoveicolare con i conseguenti problemi di circolazione ed ordine pubblico, è autorizzata la sola emissione di musica di sottofondo sino all'orario di chiusura dei locali e cioè alle ore 4,00, a condizione che non si arrechi disturbo al circondario abitativo eventualmente presente nella zona di ubicazione dei locali;
 - c) la disposizione di cui al punto b) viene estesa ai locali che esercitano la loro attività musicale in parte al chiuso e in parte all'aperto;
 - d) la biglietteria che consente l'accesso al pubblico deve essere posta sull'area privata in modo tale da non consentire agli avventori di sostare sulle vie di transito e sulle aree pubbliche non di pertinenza dei locali di pubblico spettacolo, poiché arreca disturbo al transito di pedoni;
 - e) l'installazione di un limitatore sonoro sigillato (sigillato sottoscritto da un tecnico abilitato e dal responsabile dell'esercizio);
- 2) In caso di violazione alla presente ordinanza di cui alle lettere a)b)c)d)e) ed a quelle citate in premessa sarà disposta, previa diffida, la chiusura dell'esercizio commerciale per giorni 10 ed il pagamento di un'ammenda pari ad € 516,46.
In caso di recidiva commessa nello stesso anno, sarà disposta, previa diffida, la chiusura dell'esercizio commerciale per mesi uno ed il pagamento di un'ammenda pari ad € 3098,74;
- 3) Darsi atto che le sanzioni di cui sopra, ove dal caso, trovano applicazione anche per gli esercizi commerciali disciplinati dalle ordinanze richiamate in premessa;
- 4) Notificare la presente Ordinanza, a mezzo Mess, ai titolari delle autorizzazioni di intrattenimento musicali, danzanti ed arti varie, come da elenco fornito dal Servizio Commercio, al Comando P.M., alla Stazione C.C. Bacoli, al Responsabile Sito Web del Comune di Bacoli, alla Polizia Sanitaria ASL NA 2 Nord e a mezzo posta al Commissariato P.S. Pozzuoli, incaricando, contestualmente, il Comando P.M. e gli altri Organi di Polizia di far osservare la presente ordinanza.

UP

Il Sindaco
dr. Ermanno Schiano